



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare l'articolo 2, commi 138-142, che ha istituito l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”* ;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, del 31 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2006 n. 137 - supplemento ordinario n. 147, recante *“Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare l'articolo 1, comma 21, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sia disciplinato il riconoscimento dell'equipollenza rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, del 22 dicembre 2015 (n. 941), attuativo del predetto articolo 1, comma 21, della legge n. 107 del 2015;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 giugno 2017 (n. 457), con il quale è stata nominata la Commissione tecnico-consulativa che esprime parere obbligatorio sull'istanza di riconoscimento delle scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per il rilascio di titoli equipollenti a quelli universitari;

VISTA l'istanza presentata dall'Accademia di Musica di Pinerolo in data 9/04/2018 (prot.n. 628 del 18/04/2018) e le successive integrazioni (prot. n. 303 del 7/02/2019);

VISTO il parere espresso dalla citata Commissione tecnico-consultiva nell'adunanza del 21 febbraio 2019 in ordine alla predetta istanza;

DECRETA:

Art. 1

1.A decorrere dall'anno accademico 2019/2020, il titolo rilasciato dall'Accademia di Musica di Pinerolo al termine dei Corsi di specializzazione in: Pianoforte solistico, Pianoforte solistico nella musica contemporanea, Violino, Viola, Violoncello, Chitarra, di cui all'allegato 1 del presente decreto, è equipollente ai titoli rilasciati dalle Scuole di specializzazione in Beni musicali di cui al decreto 31 gennaio 2006, indicato nelle premesse.

Art. 2

1.Ai suddetti corsi di specializzazione dell'Accademia di Musica di Pinerolo possono avere accesso, previo esame di ammissione, quanti sono in possesso di un diploma accademico di secondo livello rilasciato dagli Istituti Superiori di studi musicali (Conservatori ed ex IMP) e dalle Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (ex art.11 DPR 8 luglio 2005, n. 212), ovvero dei diplomi del previgente ordinamento ad essi equipollenti o dei titoli stranieri riconosciuti equipollenti, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 3

1. L'Accademia di Musica di Pinerolo è tenuta a presentare ogni anno al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sull'attività scientifica e didattica svolta in relazione ai corsi di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto 22 dicembre 2015 (n. 941).
2. La Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DM 491/2015 e ai fini di cui all'articolo 6 dello stesso decreto, esercita con cadenza annuale e con oneri a carico dell'Istituzione la vigilanza sul permanere dei requisiti verificati all'atto del riconoscimento.

IL MINISTRO
Dott. Marco Busceti

